

## REQUISITI

La L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha previsto l'iscrizione alla Gestione Separata dei liberi professionisti titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell'art. 53, c. 1 del TUIR. Si possono quindi esaminare alcuni requisiti identificativi:

- 1. **contenuto artistico o professionale** dell'attività di lavoro autonomo, secondo la definizione data dal TUIR;
- 2. **autonomia** del lavoro: l'attività deve essere svolta senza vincoli di subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi necessari per l'esecuzione;
- 3. **abitualità e professionalità** del lavoro: questa condizione si ritiene realizzata quando il soggetto pone in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad un risultato, soprattutto se svolti nei confronti di una pluralità di soggetti. Non occorre che tale attività sia esclusiva né prevalente, basta solo che sia abituale;
- 4. **natura non di impresa**: l'attività di lavoro autonomo si caratterizza per la personalità della prestazione e per la prevalenza del fattore "lavoro" sul capitale, mentre nell'attività condotta sotto forma di impresa prevale il fattore "organizzazione" delle risorse produttive (beni, servizi e risorse umane). Si consideri comunque che ai fini fiscali (e quindi anche previdenziali) non si considera esercizio di arte e professione lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 55 del TUIR (ex art. 51 - Redditi d'impresa). Viceversa sono sicuramente da inquadrare nel lavoro autonomo le attività protette da appositi albi professionali o che comunque richiedono un titolo abilitante per il loro esercizio;
- 5. **esercizio in forma associata**, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica. Tale possibilità è espressamente prevista dall'art. 53, c. 1 del TUIR: ai fini fiscali tali associazioni sono equiparate alle società semplici (art. 5, c. 3, lett. c del TUIR) e ciascun professionista dichiara singolarmente la propria quota di partecipazione sul modello unico.

## BASE IMPONIBILE

I liberi professionisti dichiarano i redditi provenienti dalla loro attività nel quadro **RE** (redditi da lavoro autonomo) o, in caso di esercizio in forma associata, nel quadro **RH** (redditi di partecipazione) oppure nel quadro **CM** (in caso di regime dei minimi) o nel quadro **LM** (in caso di regime forfettario).

La base imponibile previdenziale è pari all'imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (v. Principi): è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese, secondo i criteri previsti dall'art. 54 del TUIR (ex art. 50).

## COMPENSI EROGATI A FAMILIARI

La L. 662/96 (art. 3, c. 21, lett. c) ha disposto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/1996, i compensi corrisposti:

- al coniuge
- ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro
- agli ascendenti

dell'artista o professionista ovvero della società o associazione non sono più deducibili dal reddito complessivo. Ne consegue che tali compensi non costituiscono neanche più reddito imponibile per i percettori. Venendo a mancare l'imponibile fiscale, essi sono quindi **esclusi** dalla contribuzione alla Gestione Separata.

## CONTRIBUTO

Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell'anno di riferimento nei limiti del massimale previsto per l'anno stesso.

E' interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di **rivalsa**, un'aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l'intero importo.

## VERSAMENTO

Poiché il contributo è rapportato al reddito conseguito nell'anno di riferimento e quest'ultimo è noto solo a consuntivo, il versamento avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef.

Il professionista deve pertanto versare rispettando queste scadenze:

- **16 giugno** per il versamento del saldo dell'anno precedente e del primo acconto dell'anno in corso, pari al **40%** dell'importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;
- **30 novembre** per il versamento del secondo acconto, di importo pari al primo.

Per le modalità di versamento e di compilazione del mod. F24 v. F24 - Professionisti senza cassa.